

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 2586

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro**

(DINI)

e dal **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(TREU)

di concerto col **Ministro della sanità**

(GUZZANTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1996

---

Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1966,  
n. 135, recante proroga dei termini previsti dal decreto legi-  
slativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei  
luoghi di lavoro

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, reitera i precedenti decreti-legge 25 novembre 1995, n. 500, e 19 gennaio 1996, n. 28, prorogando, in via generale, i termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non ancora decorsi alla data del 25 novembre 1995.

Tale differimento si è reso indispensabile in relazione ai tempi tecnici necessari per il pieno assolvimento degli adempimenti relativi all'adeguamento delle strutture aziendali e dell'organizzazione del nuovo sistema di prevenzione, prescritti dal decreto legislativo n. 626 del 1994, a carico dei datori di lavoro.

Peraltro, la formulazione della disposizione, in considerazione dell'avvenuta emanazione del decreto correttivo del decreto legislativo n. 626 del 1994, adottato in attuazione della disposizione recata dall'articolo 1, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria per il 1993), che consente di intervenire in via legislativa con disposizioni integrative e correttive entro due anni dall'entrata in vigore della legge medesima, differisce dalla precedente poichè si limita a procrastinare i tempi di adeguamento fino alla data di entrata in vigore del provvedimento correttivo predetto.

**DISEGNO DI LEGGE**

—

**Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 marzo 1996, n. 135, recante proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 novembre 1995, n. 500, e 19 gennaio 1996, n. 28.

*Decreto-legge 19 marzo 1996, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
n. 67 del 20 marzo 1996*

**Proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre  
1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini di entrata in vigore degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni correttive del citato decreto legislativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

*(Proroga dei termini per gli adempimenti in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)*

1. I termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non ancora decorsi alla data del 25 novembre 1995, sono differiti fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, correttivo ed integrativo del citato decreto legislativo n. 626 del 1994.

#### Articolo 2.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1996.

SCÀLFARO

DINI - TREU - GUZZANTI

Visto, *il Guardasigilli*: CALANIELLO

